

D.P.C.M. 28-2-2003

Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2003, n. 52.

**D.P.C.M. 28 febbraio 2003 <sup>(1)</sup>.**

Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy <sup>(2)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2003, n. 52.

<sup>(2)</sup> Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'[Accordo 6 febbraio 2003](#).

---

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#);

Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#);

Vista la [legge 14 agosto 1991, n. 281](#), recante: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Considerato che l'Italia ha firmato la «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia», approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b*), e 4, comma 1, del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la *pet-therapy*, stipulato il 6 febbraio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *q*), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

-----  

---

**1. 1.** Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso

scenario della protezione degli animali da compagnia <sup>(3)</sup>.

2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:

a) assicurare il benessere degli animali;

b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;

c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;

d) utilizzare la *pet-therapy* per la cura di anziani e bambini.

-----

<sup>(3)</sup> L'allegato 1 previsto dal presente comma non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Vedi l'[Accordo 6 febbraio 2003](#).

---